



Freedom, Security & Justice:  
European Legal Studies

*Rivista quadrimestrale on line  
sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*

2018, n. 1

EDITORIALE  
SCIENTIFICA



## DIRETTORE

### Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
Titolare della Cattedra Jean Monnet (Commissione europea)  
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

## COMITATO SCIENTIFICO

**Sergio Maria Carbone**, Professore Emerito, Università di Genova  
**Roberta Clerici**, Ordinario di Diritto Internazionale privato, Università di Milano  
**Pablo Antonio Fernández-Sánchez**, Cattedratico de Derecho internacional, Universidad de Sevilla  
**Nigel Lowe**, Professor Emeritus, University of Cardiff  
**Paolo Mengozzi**, Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE  
**Massimo Panebianco**, già Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Guido Raimondi**, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo  
**Giuseppe Tesaro**, Presidente Emerito della Corte Costituzionale  
**Antonio Tizzano**, Vice Presidente della Corte di giustizia dell'UE  
**Ugo Villani**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università LUISS di Roma

## COMITATO EDITORIALE

**Maria Caterina Baruffi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona  
**Giandonato Caggiano**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Claudia Morviducci**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Lina Panella**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina  
**Nicoletta Parisi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Catania-Componente ANAC  
**Lucia Serena Rossi**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bologna  
**Ennio Triggiani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"



## COMITATO DEI REFERES

**Bruno Barel**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova  
**Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano  
**Ida Caracciolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
**Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia  
**Rosario Espinosa Calabuig**, Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Valencia  
**Giancarlo Guarino**, già Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS  
**Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova  
**Luigi Kalb**, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno  
**Luisa Marin**, Assistant Professor in European Law, University of Twente  
**Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille  
**Stefania Negri**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Piero Pennetta**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Emanuela Pistoia**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo  
**Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma  
**Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidad do Minho  
**Chiara Enrica Tuo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova  
**Alessandra Zanobetti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bologna

## COMITATO DI REDAZIONE

**Francesco Buonomenna**, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Daniela Fanciullo**, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Caterina Fratea**, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona  
**Anna Iermano**, Assegnista di ricerca di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Angela Martone**, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Michele Messina**, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina  
**Rossana Palladino** (Coordinatore), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno



Rivista giuridica on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"  
[www.fsjeurostudies.eu](http://www.fsjeurostudies.eu)

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli  
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo



## Indice-Sommario

2018, n. 1

### Editoriale

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e parabola evolutiva della cittadinanza. Qualche considerazione in occasione del primo anniversario della nascita di *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* p. 1  
*Angela Di Stasi*

### Saggi e Articoli

Corte di giustizia e Corte costituzionale alla ricerca di un nuovo, seppur precario, equilibrio: i punti (relativamente) fermi, le questioni aperte e un paio di proposte per un ragionevole compromesso p. 7  
*Antonio Ruggeri*

L'effetto diretto nelle *situazioni triangolari* e i relativi "limiti" nei rapporti orizzontali p. 27  
*Anna Iermano*

I presupposti teorici della cittadinanza europea: *originarie* contraddizioni e *nuovi* limiti p. 49  
*Costanza Margiotta*

La recente disciplina europea sulla migrazione qualificata: tra promozione della migrazione circolare e politiche di integrazione p. 73  
*Anna Pitrone*

### Commenti e Note

A proposito della Corte di giustizia UE e dei c.d. "controlimiti": i casi *Melloni* e *Taricco* a confronto p. 95  
*Tullio Fenucci*

The balance between the protection of fundamental rights and the EU principle of mutual trust p. 111  
*Anabela Gonçalves*



- Il rispetto del principio di legalità, la Corte di Giustizia e il controllo delle funzioni tecniche della Banca Centrale Europea p. 132  
*Pieralberto Mengozzi*
- De-politicisation of Human Rights: The European Union and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities p. 147  
*Marcello Sacco*



## *Editoriale*

### SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA E PARABOLA EVOLUTIVA DELLA CITTADINANZA Qualche considerazione in occasione del primo anniversario della nascita di *FREEDOM, SECURITY & JUSTICE: EUROPEAN LEGAL STUDIES*

Angela Di Stasi\*

1. Come è noto la spiccata internazionalizzazione delle comunità nazionali – anche per effetto delle conseguenze dei flussi migratori – e l'emersione di nuovi modelli culturali e sociali di vita familiare hanno accentuato, negli ultimi tempi, la parabola evolutiva che connota la cittadinanza.

Con specifico riferimento all'istituto della cittadinanza europea, esso, al di là della consacrazione normativa avvenuta con il Trattato di Maastricht e nel diritto derivato dell'Unione europea, ha rinvenuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia un fattore di consolidamento non privo – soprattutto nell'ultimo periodo – di sensibili oscillazioni. Al tempo stesso, alcune trasformazioni dell'istituto della cittadinanza *tout court* non possono non aver risentito dall'incidenza virtuosa determinata dalla tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>1</sup>. Nondimeno le stesse Corti nazionali (in particolare la Corte Costituzionale) hanno fornito un contributo rilevante alla garanzia di un complesso di diritti, per così dire, disarticolati dallo *status civitatis* nella direzione del ravvicinamento tra gli *status* dei cittadini nazionali e quelli dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo<sup>2</sup>.

---

\* Ordinario di Diritto dell'Unione europea e Titolare della Cattedra Jean Monnet “*Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice*”, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: [adistasi@unisa.it](mailto:adistasi@unisa.it)

<sup>1</sup> Come è noto lo *status civitatis* “pur in mancanza di espressa previsione” normativa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha trovato, nella giurisprudenza della Corte, una propria tutela, in talune circostanze, nella garanzia della vita privata e familiare *ex art. 8* della CEDU (così, da ultimo, nel caso *Ramadan v. Malta*, sentenza del 21 giugno 2016, ricorso 76136/12, in particolare parr. 62 e 85).

<sup>2</sup> In particolare, con la pronuncia dell'11 giugno 2014, n. 168, in tema di edilizia residenziale, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della pensione di cui all'art. 8 della Legge 10

Ne risulta che mentre, dunque, la nozione di cittadinanza tende a liberarsi delle sue classiche connotazioni – in particolare statualità ed esclusività – con la tendenza ad identificare una più ampia sfera di libertà e partecipazione democratica, come dimensioni ineludibili rispetto al pieno svolgimento della persona umana, gli *status* di cittadino nazionale e quello di cittadino europeo registrano la coesistenza di *status alii* (talora *de facto*, talora *de iure*).

In questo più ampio contesto l'*offerta*, da parte dell'Unione europea, “ai cittadini di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone assieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima” (art. 3 n. 2 del Trattato sull'Unione europea), nell'ultimo periodo, annovera tendenze anche contrastanti, come testimonia, da un lato, il possibile rafforzamento della garanzia di alcuni diritti legati allo *status* di cittadino europeo (si pensi alla direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi)<sup>3</sup>; dall'altro il possibile iato tra la capacità “espansiva” della cittadinanza europea e i riflessi di un fatto come il recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il presente Editoriale, in occasione del primo anniversario della nascita di *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, si propone di formulare qualche considerazione sulle modalità attraverso cui, con particolare riferimento all'ultimo anno, si sono intersecate, nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, tendenze e valori anche di segno opposto (cittadinanza *versus* identità nazionale) integrazione progressivanelle società ospitanti.

2. Come si anticipava, la giurisprudenza della Corte di giustizia offre un osservatorio privilegiato sulle questioni più problematiche legate al rapporto tra cittadinanza europea e libera circolazione sotto il profilo della distinzione tra cittadini stanziali e non stanziali ma anche della tutela dei soggetti “vulnerabili”, del rapporto tra cittadinanza e immigrazione, nonché del perfezionamento di uno *status alio* quale è quello del soggiornante di lungo periodo.

Con riferimento alla cd. stanzialità sembra di sicuro rilievo la sentenza della Grande Sezione, del 14 novembre 2017 (*Toufik Lounes c. Secretary of State for the*

---

febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) e dell'indennità di cui all'art. 3, co. 1, della Legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti). Nella sentenza del 27 gennaio 2015 n. 22 la Corte, pronunciandosi, invece, in tema di misure assistenziali nei confronti di soggetti economicamente deboli ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) e dell'indennità di cui all'art. 3, co. 1, della Legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).

<sup>3</sup> Il termine per la trasposizione della direttiva negli ordinamenti nazionali è quello del 1° maggio 2018. Per l'Italia l'atto è stato recepito con Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 234.

*Home Department*, causa C 165/16) in cui la Corte di giustizia ha chiarito, in via pregiudiziale, che la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev'essere interpretata nel senso che, laddove un cittadino dell'Unione europea il quale, in forza dell'articolo 7, par. 1, o dell'articolo 16, par. 1, della direttiva in questione, abbia precedentemente fatto esercizio del proprio diritto di circolazione, recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, del quale abbia poi acquisito la cittadinanza conservando al contempo anche quella del Paese d'origine, ed, alcuni anni dopo, abbia contratto matrimonio con un cittadino di uno Stato terzo con il quale continui a risiedere nel territorio dello Stato membro già "ospitante", quest'ultimo, quale soggetto "extracomunitario" non può beneficiare del diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in questione.

La direttiva *de qua* non è finalizzata infatti, secondo la Corte, "a disciplinare il soggiorno di un cittadino dell'Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza" e, di conseguenza, "non è nemmeno volta a conferire, nel territorio del medesimo Stato membro, un diritto di soggiorno derivato ai familiari di tali cittadini, che siano cittadini di uno Stato terzo"; al contrario, "un diritto di soggiorno derivato in favore di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, esiste, in linea di principio, solo quando è necessario per assicurare l'effettivo esercizio da parte di tale cittadino della sua libertà di circolazione".

Secondo i giudici di Lussemburgo, tuttavia, di fronte a fattispecie di tal genere, il cittadino dell'Unione può beneficiare della protezione offerta dell'articolo 21, par. 1, TFUE che, per espressa affermazione della Corte, include il diritto "di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei [...] familiari"; se si accedesse ad una diversa interpretazione, infatti, ne conseguirebbe che "un cittadino dell'Unione che abbia esercitato la propria libertà di circolazione e che abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante in aggiunta alla propria cittadinanza d'origine sarebbe, per quanto riguarda la sua vita familiare, trattato in modo meno favorevole rispetto ad un cittadino dell'Unione che abbia anch'esso esercitato tale libertà ma che possieda soltanto la propria cittadinanza d'origine"<sup>4</sup>.

La sentenza *Chavez-Vilchez* del 10 maggio 2017 (causa C-133/15) parrebbe, invece, evidenziare il ritorno di una giurisprudenza "propulsiva" della Corte di giustizia nella direzione della tutela di soggetti potenzialmente "vulnerabili" come costituiscono i minori. In essa è stato affermato che, ai fini della valutazione della privazione del "godimento effettivo del contenuto essenziale" dei diritti conferiti dall'art. 20 del TFUE ad un minore cittadino dell'UE, vada effettuata una adeguata considerazione della relazione esistente tra il genitore cittadino dell'Unione europea e il genitore cittadino di

---

<sup>4</sup> Il diritto sopra descritto deve trovare applicazione, nello specifico, a condizioni che non siano più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 (applicabile, quindi, per analogia), per la concessione di detto diritto ad un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possieda la cittadinanza.

un paese terzo<sup>5</sup> non essendo di per sé sufficiente la considerazione che l'altro genitore, cittadino dell'UE, sia realmente capace e disposto ad assumersi l'onere del minore. Infatti, siffatta valutazione deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del minore, dell'insieme delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, dell'età di questi, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell'Unione, sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso.

Nel segmento temporale preso in osservazione nel presente Editoriale, la Corte di giustizia, non diversamente dalle altre istituzioni dell'Unione europea, non può non aver risentito del particolare contesto storico segnato dalla "crisi" migratoria con i suoi effetti rispetto alla possibile compromissione delle stesse fondamenta dell'Unione.

In alcuni casi, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha infatti "avallato" le istanze securitarie degli Stati, come è accaduto, ad esempio, nella nota sentenza della Grande Sezione del 31 gennaio 2017 (*Lounani*, causa C-573/14) in cui è stata fornita una interpretazione a maglie larghe delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE sulle esclusioni dello *status* di rifugiato, ritenute applicabili non solo agli autori diretti di atti di terrorismo, ma anche a soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo, segnatamente, di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo.

Ai fini della valutazione individuale dei fatti operata dagli Stati membri, la Corte ha poi stabilito che particolare rilievo deve essere accordato alla circostanza che la persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, al pari dell'accertamento che detta persona sia membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso.

Parimenti, la Grande Sezione, nell'interpretare la direttiva 2004/114 in merito alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, ha affermato che le autorità nazionali dispongono di un ampio margine di valutazione dei fatti nel verificare, sulla base del complesso degli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione del cittadino di un paese terzo, richiedente un visto per motivi di studio, se questi rappresenti una minaccia, anche soltanto potenziale, per la sicurezza pubblica. Esse possono pertanto, nel caso di specie, per ragioni di sicurezza pubblica, rifiutarsi di rilasciare ad una cittadina iraniana, laureata presso un'università colpita da misure restrittive, un visto per motivi di studio in un settore delicato quale la sicurezza delle tecnologie dell'informazione<sup>6</sup>.

È pur vero che la Corte non ha comunque rinunciato ad esercitare il ruolo di garante dei diritti fondamentali, come testimonia la sentenza del 25 gennaio 2018 (*F. c.*

---

<sup>5</sup>del quale si discute ai fini del riconoscimento di un diritto di soggiorno in uno Stato membro dell'UE.

<sup>6</sup>Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 4 aprile 2017, *Fahimian*, causa C-544/15.

*Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, causa C-473/16), in cui pur affermando che la direttiva 2011/95/UE consente alle autorità competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale di disporre una perizia psicologica in ordine all'accertamento dell'orientamento sessuale del richiedente, ha precisato che le modalità di svolgimento di tale perizia debbano essere conformi ai diritti fondamentali, come garantiti dalla apposita Carta dell'Unione europea. Ciò implica che la decisione circa il riconoscimento della protezione non può essere fondata esclusivamente sulle conclusioni peritali che non hanno carattere vincolante. Inoltre, essa impedisce di utilizzare, al fine di valutare la veridicità dell'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, una perizia psicologica, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di tale richiedente, in quanto in contrasto con l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea diretto a tutelare il rispetto della vita privata.

Sotto altro angolo visuale rileva, nella giurisprudenza della Corte il perfezionamento di uno *status* differenziato (quello di soggiornante di lungo periodo) come testimonia la sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2017 sui fattori giustificativi della decisione di allontanamento di tale soggiornante.

In essa i giudici di Lussemburgo hanno innanzitutto ricordato che l'obiettivo principale della direttiva è l'integrazione dei cittadini di paesi extraeuropei stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri i quali devono, a tal fine, godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione. Pertanto, prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato non UE, soggiornante di lungo periodo, gli Stati membri debbono prendere in considerazione la durata del soggiorno nel loro territorio, l'età dell'interessato, le conseguenze per quest'ultimo e per i suoi familiari, nonché i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine ed è indifferente che una siffatta misura sia stata pronunciata come sanzione amministrativa o come conseguenza di una condanna penale.

La pronuncia della Corte – che si pone in una linea di continuità rispetto ad altre pronunce in tema di allontanamento degli stranieri dal territorio degli Stati membri<sup>7</sup> – stabilisce che una decisione di allontanamento non può essere emanata automaticamente a seguito di una condanna penale, ma richiede una valutazione *case by case* che deve, in particolare, vertere sugli elementi sopra menzionati<sup>8</sup>. Inoltre, per garantire effettiva tutela contro l'espulsione, gli Stati membri debbono prevedere per i soggiornanti di lungo periodo l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

Ciò premesso, la Corte ha statuito che “una decisione di allontanamento non può essere adottata nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lunga durata, unicamente in ragione del fatto che è stato condannato ad una pena privata

---

<sup>7</sup> V. Corte di giustizia, sentenza dell'8 dicembre 2001, *Nural Ziebell c. Land Baden – Württemberg*, causa C-371/04.

<sup>8</sup> La circostanza che vada escluso ogni tipo di automatismo tra l'esistenza di una condanna penale e l'adozione di provvedimento espulsivo, è ribadita sin dalla direttiva 64/221 che, in tema di cittadini cui è accordata la libertà di circolazione, stabiliva al par. 3, che la sola esistenza di condanne penali non poteva automaticamente giustificare l'adozione di provvedimenti di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

della libertà personale superiore a un anno” e che “la direttiva osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l’applicazione delle condizioni di tutela contro l’allontanamento di un cittadino di uno Stato non UE, soggiornante di lungo periodo, con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura”.

3. Orbene in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non privo di realizzazioni ma anche di asimmetrie applicative si sta verificando una sorta di frammentazione della nozione di cittadinanza per ricomprendere fattispecie differenziate o solo la piena capacità espansiva di una figura giuridica caratterizzata da elevata *vis* dinamica?

Al di là della classica *querelle*, di contenuto eminentemente teorico, tra cittadinanza come rapporto giuridico (evidentemente di Diritto pubblico) e cittadinanza come *status* – laddove quest’ultimo valorizza l’appartenenza del soggetto ad una determinata comunità da cui derivano un complesso di diritti ed obblighi – l’istituto della cittadinanza, a cominciare dalla celebre definizione resa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso *Nottebohm*, risulta oggetto di forti spinte evolutive; esso risente significativamente delle conseguenze della parziale erosione della sovranità dello stato nel senso della tradizionale competenza esclusiva nell’attribuzione della cittadinanza e dell’incidenza, su tale processo, degli obblighi di protezione internazionale dei diritti dell’uomo. Parimenti il rafforzamento di nuovi modelli di vita familiare e culturale e l’emersione di nuovi *status personae* e *familiae* (con le implicazioni inerenti, ad esempio, alla maternità surrogata o alla disciplina di conflitto delle unioni civili) non sono indifferenti rispetto alle spinte evolutive che caratterizzano tale istituto.

Quale studiosa ma anche come figlia di un momento storico in cui la tensione tra appartenenza ed esclusione è particolarmente forte e talora lacerante, come testimonia il dibattito nazionale (sul piano politico solo temporaneamente attenuato con lo scioglimento delle Camere che ha interrotto l’esame del DDL 2092 e connessi), mi sembra che la cittadinanza debba misurarsi con un più ampio processo di attraversamento di confini culturali ed identitari ma anche di confini spaziali e temporali sotto spinte di segno opposto che emergono, con evidenza, nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

In un contesto così fluido l’auspicio è che si possano perfezionare soluzioni normative e giurisprudenziali (tanto sul piano nazionale che su quello europeo) equilibrate, capaci di declinare la cittadinanza alla luce di un adeguato bilanciamento tra i valori della solidarietà e dell’accoglienza e quelli della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ma anche rispettose di un corretto contemperamento delle identità nazionali con una sempre più segmentata identità europea.